

Da 487.000 euro di debiti alla libertà finanziaria: il Tribunale di Bergamo apre le porte della liquidazione controllata del patrimonio

Un lavoratore dipendente con figli minorenni a carico trasforma un indebitamento insostenibile in un percorso legale, protetto e a termine certo: reddito tutelato, creditori bloccati e, decorsi tre anni, la cancellazione definitiva di ogni debito residuo. Nominato liquidatore il rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, Delegato Regionale di SOS Utenti APS.

Ortona/Bergamo, 8 luglio 2026

Un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che si trovava schiacciato da un indebitamento complessivo di circa **487.000,00 euro** tra mutui, finanziamenti e debiti erariali, ha visto riconosciuto dal **Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione Civile** il diritto a un percorso di **liquidazione controllata del patrimonio**, ai sensi dell'art. 270 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Una soluzione che il legislatore ha costruito proprio per restituire respiro e dignità a chi, pur avendo agito in buona fede, non riesce più a sostenere il peso dei propri debiti. La sentenza è stata pubblicata l'8 luglio 2026.

Il caso: da una situazione insostenibile a una via d'uscita legale

Il ricorrente, residente in provincia di Bergamo, versava nella condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Privo di beni immobili o di beni mobili registrati, con un nucleo familiare che comprende figli minorenni, ha potuto accedere alla procedura pur continuando a svolgere la propria attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato: la liquidazione controllata, infatti, non priva il debitore della possibilità di lavorare e di generare reddito, ma ne organizza l'impiego a vantaggio del risanamento.

A rendere solido il percorso è stata la relazione particolareggiata predisposta dal gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), rag. **Roberto Ercole Scaccabarozzi**, che ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta e ricostruito con precisione la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, condizione che ha consentito al Tribunale di accogliere l'istanza.

I vantaggi riconosciuti dalla sentenza

- **Protezione immediata dai creditori:** dal giorno di apertura della procedura, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può più essere iniziata o proseguita sui beni del debitore. Un effetto scudo che restituisce stabilità e serenità.
- **Il pignoramento in corso perde efficacia:** il pignoramento presso terzi di un quinto dello stipendio, già in atto al momento dell'apertura, è stato dichiarato inopponibile alla procedura, in applicazione del principio della *par condicio creditorum* di cui all'art. 2741 c.c. Il Tribunale ha richiamato, in senso condivisibile, il principio elaborato dalla Cassazione (Cass., 10 agosto 2017, n. 19947), secondo cui l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. si configura come cessione *pro solvendo* o *datio in solutum* condizionata, il cui effetto satisfattivo si perfeziona solo con la successiva riscossione dell'importo assegnato: fino ad allora, quindi, il credito resta soggetto al concorso di tutti i creditori.
- **Il reddito necessario alla vita familiare resta protetto:** il Tribunale ha disposto che il reddito del ricorrente resti escluso dalla liquidazione sino a un importo mensile commisurato alle spese di mantenimento personale e familiare documentate in atti, con obbligo di versare al liquidatore la sola eccedenza. Una misura che permette al debitore e alla propria famiglia di continuare a vivere

dignitosamente durante l'intero percorso.

- **Un percorso guidato e sotto controllo del Tribunale:** la nomina del liquidatore nella persona dello stesso gestore della crisi già designato dall'OCC, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, garantisce continuità operativa e conoscenza approfondita della vicenda debitoria, a vantaggio della rapidità e della qualità delle attività di liquidazione.
- **Un traguardo a termine certo: la liberazione dai debiti:** il Tribunale ha precisato che la liquidazione non potrà concludersi prima del decorso di tre anni dalla sua apertura, richiamando l'art. 282, comma 1, CCII e la sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 2024, n. 6, secondo cui l'esdebitazione opera di diritto con il provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura. Un orizzonte temporale definito, al termine del quale il debitore meritevole può ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui non soddisfatti.

Trasparenza anche sui compensi professionali

La sentenza tutela ulteriormente il debitore anche sul fronte dei costi della procedura, chiarendo che:

- ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito con natura prededucibile è quello vantato dal gestore della crisi/liquidatore, e non anche quello del professionista legale che assiste il debitore;
- il compenso dell'OCC e quello del liquidatore, ove coincidenti nella medesima persona, sono liquidati unitariamente dal Giudice Delegato a fine procedura (art. 275, comma 3, CCII), sulla base dell'attivo effettivamente realizzato e non della mera stima iniziale, a garanzia della massima soddisfazione possibile dei creditori;
- il compenso riconoscibile al legale che assiste il debitore va contenuto nei limiti previsti dal D.M. 147/2022 per i procedimenti di dichiarazione di fallimento, stante l'identità di funzione con la procedura di liquidazione controllata: un ulteriore presidio a tutela del patrimonio residuo del debitore.

Un percorso sorvegliato, per un risultato duraturo

Il Tribunale ha disposto un articolato sistema di controlli a garanzia della corretta esecuzione del piano: aggiornamento dell'elenco dei creditori entro 30 giorni, formazione dell'inventario dei beni entro 90 giorni dall'apertura, formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, presentazione del conto della gestione a conclusione delle attività di liquidazione e deposito, ogni sei mesi, di un rapporto sull'andamento della procedura, che dia atto anche della leale cooperazione del debitore ai fini dell'esdebitazione ex art. 280 CCII. Un sistema che tutela tanto i creditori quanto il debitore meritevole, accompagnandolo passo dopo passo verso la piena liberazione dai debiti.

Uno strumento pensato per dare una seconda opportunità

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riformato da ultimo dal "Correttivo-ter" (D.Lgs. 136/2024), mette a disposizione dei soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento tre strumenti concreti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore per piccoli imprenditori e professionisti, e la liquidazione controllata, riservata ai casi più gravi in cui il debitore non è in grado di proporre un piano di rientro ai creditori. In tutti i casi, al termine del percorso il debitore meritevole può ottenere l'esdebitazione: la cancellazione definitiva dei debiti residui non soddisfatti, e con essa una concreta possibilità di ripartire.

Nota per la redazione: i dati identificativi delle parti, i relativi importi di reddito e le ulteriori indicazioni non essenziali ai fini della presente ricostruzione sono stati omessi in quanto non riportati in forma leggibile nel provvedimento posto a base del presente comunicato.